



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 2 ottobre 2014
(OR. en)

13082/14
COR 1 (it)

Fascicolo interistituzionale:
2014/0223 (NLE)

COASI 102
ASIE 53
ELARG 98

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Le pagine P/EU/PH/it 7 e P/EU/PH/it 8 sono sostituite dalle seguenti:

ARTICOLO 1

La Repubblica di Croazia aderisce come una parte all'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, firmato a Phnom Penh l'11 luglio 2012, e, rispettivamente, adotta il testo dell'accordo e ne prende atto, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione europea.

ARTICOLO 2

Dopo la sigla del presente protocollo, l'Unione europea trasmette a tempo debito ai suoi Stati membri e alle Filippine la versione in lingua croata dell'accordo. Con riserva dell'entrata in vigore del presente protocollo, la versione linguistica di cui alla prima frase del presente articolo fa fede alle stesse condizioni delle versioni in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.

ARTICOLO 3

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 4

1. Il presente protocollo è approvato dall'Unione europea, dal Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e dalle Filippine secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione, ma non prima della data di entrata in vigore dell'accordo.

ARTICOLO 5

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.